

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il ripristino dell'Ace

di Laura Mazzola

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è ripristinato l'Aiuto alla crescita economica (Ace) ed è abrogata la mini-lres.

Infatti, la [lettera b\) del comma 287](#), dell'articolo unico, della **Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)**, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 1 D.L. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 214/2011**, e ai [commi da 549 a 552](#), dell'**articolo 1 L. 232/2016**.

Pertanto, dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, è ripristinata **l'applicazione dell'Ace**, attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano, a loro volta, soppresso la disciplina dell'Ace, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese.

In particolare, la lettera a) del [comma 287](#), dell'articolo unico, **L. 160/2019**, **abroga i commi da 1 a 8**, dell'**articolo 2 D.L. 34/2019**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019**, il quale aveva rivisto la **mini-lres**, e il **comma 1080**, articolo unico, della **Legge di bilancio 2019**.

Si ricorda che l'applicazione del trattamento fiscale agevolato (Ace) spetta alle **imprese il cui capitale proprio è incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva**.

In particolare, l'Ace **consente di dedurre dal reddito** delle società di capitali, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, **un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale**.

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua partendo dalla **sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente** sul capitale, quali i conferimenti e gli utili accantonati, **e negativamente**, quali le riduzioni di patrimonio con attribuzioni ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende.

Il risultato di tale sommatoria deve essere **confrontato con il patrimonio netto contabile** risultante dal bilancio di esercizio, determinando la **base di calcolo dell'Ace**, ossia l'**incremento patrimoniale**.

L'**importo deducibile** è individuato **moltiplicando la base di calcolo per l'aliquota percentuale dell'1,3 per cento**, come fissata dalla lettera b) del [comma 287](#) citato.

Si evidenzia che **risultano esclusi dall'Ace** i soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. c\), Tuir](#), quali ***“gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”***.

Inoltre, l'[articolo 9 D.M. 03.08.2017](#) stabilisce che **non possono accedere all'agevolazione le società:**

- **assoggettate alle procedure di fallimento**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- **assoggettate alle procedure di liquidazione coatta**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- **assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'[articolo 54 D.Lgs. 270/1999](#) (l'esclusione riguarda, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 12/E/2014](#), unicamente il caso di **impossibilità di risanamento** con continuazione dell'esercizio dell'impresa o quando si riveli **impossibile o economicamente non conveniente**);
- **che svolgono come attività prevalente una delle attività per le quali hanno esercitato l'opzione** di cui all'[articolo 155 Tuir](#);
- **agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 Tuir**. Nel caso di attività agricole che superano i limiti previsti da tale norma del Tuir, rientrando nel reddito d'impresa, l'imprenditore agricolo può accedere all'Ace purché in regime di **contabilità ordinaria**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)